

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81

Art. 161

Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviaria, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;



- b)** segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c)** segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d)** segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e)** segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso di salvataggio;
- f)** segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere b) ad e);
- g)** cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h)** cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i)** colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l)** simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m)** segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;



- n)** segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o)** comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p)** segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163

Obblighi del datore di lavoro

- 1.** Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
- 2.** Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
- 3.** Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quando previsto nell'allegato XXVIII.



Art. 164

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Allegato XXV

Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

1. Caratteristiche intrinseche

1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di

divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.



1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione.

1.5.1 Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: $A > L^2/2000$ Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

1.5.2 Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

2. Condizioni d'impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto

all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze

di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e

visibile.

Ferme restano le disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiale riflettente o illuminazione artificiale.



2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

3. Cartelli da utilizzare

3.1. Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:

forma rotonda;

pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con inclinazione di

45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Es:



VIETATO FUMARE



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

3.2. Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

forma triangolare,

pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). Es:



SOSTANZE VELENOSE

3.3. Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

forma rotonda,

pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). Es:



PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

3.4. Cartelli di salvataggio

Caratteristiche di intrinseche:

forma quadrata o rettangolare,

pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). Es:



PERCORSO\USCITA EMERGENZA

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:

forma quadrata o rettangolare,

pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno 50% della superficie del cartello) Es:



ESTINTORI